

N. R.G. 2009/55891



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B**

Il Giudice Istruttore Angelo Mambriani, decidendo nella causa civile iscritta al n. r.g. **55891/2009**, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/04/2013, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

- letti gli atti;
- letta l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. depositata da parte attrice all'udienza del 12.2.2013, con la quale essa ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 450.000,00 - di cui € 400.000,00 a titolo di saldo prezzo ex art. 2.4 dell'Accordo quadro vigente tra le parti ed € 50.000,00 a titolo di franchigia ex art. 7.5 dell'Accordo medesimo -, oltre accessori e spese, ed altresì condanna ex art. 96 c.p.c.;
- letta la memoria autorizzata di parte convenuta depositata il 4.4.2013;
- letto l'art. 186 quater c.p.c.;
- considerato che l'istruttoria è conclusa, poichè la relazione di CTU risulta depositata, l'ulteriore prova orale chiesta da parte attrice in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. è inammissibile perchè irrilevante e le ulteriori prove richieste da parte convenuta non sono state ammesse (cfr. ord. ud. 16.4.2013);
- letto l' Accordo quadro intercorso tra le parti il 12.12.2007;
- considerato che lo stesso ha avuto esecuzione in pari data con la vendita di n. 87.300 azioni di Fabbrica Catene a Rullo Fratelli Fossati s.p.a. (di seguito: Fratelli Fossati o la Società) da parte attrice a parte convenuta al prezzo di € 2.292.960,00, di cui € 1.605.072,00 pagata alla data del rogito e € 687.888,00 da pagare "in unica soluzione entro il 12 giugno 2008, ma comunque non anteriormente alla data di approvazione del bilancio 2007" (art. 2.4);
- considerata altresì la clausola di "Conguaglio prezzo" di cui all'art. 2.2. dell'Accordo quadro;

- ritenuto che incombe a parte convenuta l'onere di provare il "possibile ... decremento del patrimonio netto indicato al precedente paragrafo" sia ex art. 2697 c.c., sia perchè in possesso di tutte le scritture ed i documenti contabili della Fratelli Fossati sin dalla data successiva all'acquisto delle azioni, ed essendo state le due bozze di bilancio (la prima poi sostituita da quella successiva, definitivamente approvata il 3.11.2008) elaborate e proposte all'assemblea dal rag. Remo Valsecchi, quale amministratore unico di Fratelli Fossati, ma anche della controllante Immobiliare Laghetto s.r.l., qui convenuta (di seguito: Immobiliare Laghetto);
- ritenuto che le rettifiche al bilancio 2006 operate da parte convenuta e contestate in allegato alla lettera indirizzata a Progind s.r.l. in liquidazione (di seguito: Progind) il 25.7.2008 (di seguito: Progind) sono risultate provate, nel presente processo, nei limiti di cui alla CTU disposta su richiesta della stessa parte convenuta;
- ritenuto che le conclusioni della CTU devono essere condivise, in quanto essa è stata redatta in ossequio dei principi contabili rilevanti e facendo corretta applicazione di essi ai dati contabili e di bilancio ritualmente rilevati in corso di CTU;
- considerato che il CTU ha replicato alle osservazioni dei CTP a p. 22 e ss. della relazione peritale;
- ritenuto in particolare che è corretta la ricostruzione degli indici di rotazione del magazzino delle principali aziende concorrenti di Fratelli Fossati facendo riferimento a quelle risultanti dalla tabella Ateco aventi il medesimo codice (n. 25.93.30) ed ai relativi bilanci, mentre non assumono rilevanza alcuna, in proposito le dichiarazioni, richiamate da parte convenuta, rese da un socio di minoranza in un'assemblea sociale del 2003 relativamente ad un bilancio che nemmeno risulta essere stato impugnato;
- considerato, quanto alla svalutazione di magazzino operata dal rag. Valsecchi quale a.u. della Società, che il CTU ha sottolineato che **non esistono norme o principi contabili che colleghino l'indice di rotazione del magazzino con la svalutazione del medesimo**, sicchè egli ha acceduto all'ipotesi della svalutazione secondo un **metodo che può essere soltanto quello "indiretto di settore"** (p. 23 rel. CTU),
- ritenuta in particolare corretta l'operazione di adeguamento dell'indice di rotazione di magazzino di Fratelli Fossati all'indice più basso di rotazione del magazzino rilevato nel settore (2,8), sia perchè esso risultava negli anni 2004-2006 ancora inferiore (2,1) e risultava essersi improvvisamente elevato a 3,1 proprio nel bilancio relativo al 2007 (p. 18, 19, 23 rel. CTU), sia perchè quest'ultimo indice è "autoformato" dal rag. Valsecchi in palese conflitto di interessi e nelle ulteriori condizioni meglio di seguito individuate (v. postea), sia perchè confligge in modo irrimediabile con qualsiasi ordinamento contabile l'idea stessa che una società possa svalutare il

valore del magazzino secondo criteri del tutto soggettivi, arbitrari ed avulsi da un principio di uniformità di trattamento;

- ritenuto che non si può accordare valore probatorio ai "file Valsecchi", se non negli stretti limiti in cui essi sono stati considerati dal CTU, trattandosi di documenti autoprodotti a fronte della cancellazione delle risultanze contabili denunciata dallo stesso Valsecchi - che della contabilità era il custode - come avvenuta nell'anno 2009 ed a fronte di un presunto loro "recupero" avvenuto ad oltre due anni di distanza;

- ritenuto che è corretta e condivisibile l'opinione del CTU in ordine alla legittimità della capitalizzazione degli stampi in forza del principio OIC n. 16 - in particolare OIC n. 16 D.XI.9, D.II.b.1 e 4, D.VI -, cui è acceduto un congruo ammortamento (25 % annuo);

- considerato che le abnormi svalutazioni cui parte convenuta vorrebbe sottoporre le voci di bilancio rilevanti, per un verso non hanno trovato supporto contabile e, per altro verso, sono viziate, oltre che da palese conflitto di interessi in capo all'amministratore della società acquirente e della società acquistata - rag. Valsecchi -, dal destino che egli ha impresso alla società subito dopo l'acquisto (cessazione dell'attività a decorrere dal 11.8.2008; cessione dell'azienda ad una società concorrente con scorporo degli immobili da vendere separatamente), come risulta obiettivamente sia dalla redazione di due successive e diverse bozze di bilancio progressivamente più sfavorevoli alla venditrice Progind, sia nell'aperta denuncia dei sindaci di Fratelli Fossati, che hanno reso una relazione negativa al bilancio 2007 come definitivamente approvato;

- ritenuto pertanto che, come risulta dalla condivisibile analisi peritale e dalle superiori considerazioni, risulta fondato l'accertamento in € 382.524,50 di quanto dovuto da Immobiliare Laghetto a titolo di conguaglio prezzo ex artt. 2.2 e 2.4 dell'Accordo quadro e in tali limiti vanno accolte le domande attoree;

- ritenuto viceversa che, sul piano dell'accertamento, non si giustifica l'arrotondamento, peraltro esiguo, operato dal CTU;

- ritenuto che la franchigia prevista all'art. 7.5 dell'Accordo quadro non concerne il saldo/conguaglio del prezzo di vendita delle azioni di cui ai ridetti artt. 2.2 e 2.4, sicchè essa non risulta dovuta e la relativa domanda attorea deve essere rigettata;

- ritenuto che le domande riconvenzionali di parte convenuta, per i motivi sopra indicati, devono essere rigettate;

- ritenuto che non si può affermare, allo stato e limitatamente alla fase processuale sinora svolta, che parte convenuta abbia resistito in giudizio con colpa grave, come reso palese, se non altro, dalla diminuzione del prezzo che è condannata a pagare, rispetto al prezzo pattuito;
- ritenuto che, in forza del principio di soccombenza, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite - che si liquidano ex D.M. n. 140 del 2012, escluse quelle relative alla fase decisoria che non si è svolta, in € 1.110,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA - e di CTP della controparte come da documenti in atti (fatt. quietanzate dott. Zaffaroni: doc. F, G, H att., in ordine alle quali non v'è contestazione di parte convenuta);
- ritenuto che, in applicazione del principio di soccombenza, va accolta la domanda attorea volta a ottenere la condanna definitiva di parte convenuta al pagamento delle spese di CTU, la cui liquidazione, in assenza allo stato di deposito dell'apposita istanza da parte del Consulente, deve essere riservata a separato provvedimento da emettere nel caso in cui tale istanza venga successivamente depositata;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 186 quater c.p.c., in parziale accoglimento dell'istanza presentata da parte attrice

- I) CONDANNA parte convenuta IMOBILIARE LAGHETTO S.R.L. a pagare a parte attrice PROGIND S.R.L. in liquidazione, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 382.524,50, oltre interessi legali dal 4.11.2008 al saldo effettivo;
- II) CONDANNA parte convenuta IMOBILIARE LAGHETTO S.R.L. a rifondere a parte attrice PROGIND S.R.L. in liquidazione le spese di lite, che si liquidano € 1.110,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi oltre IVA e CPA, nonchè le spese di CTP come in motivazione;
- III) CONDANNA in via definitiva parte convenuta IMOBILIARE LAGHETTO S.R.L. a pagare le spese di CTU, eventualmente da liquidarsi con separato provvedimento.

Si comunichi.

Milano, 06/09/2013

IL GIUDICE  
ANGELO MAMBRIANI